



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Ex DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

Roma, 7 MAG. 2014

Agli Organismi collettivi di difesa
delle produzioni agricole

Loro Sedi

Oggetto: Piano assicurativo agricolo 2014 – Disposizioni e ulteriori chiarimenti.

DG DISR

Prot. Uscita del 07/05/2014

Numero: **0009592**

Classifica:



al presente documento inviato via fax/Posta elettronica certificata
non seguirà l'originale ai sensi dell'art. 45, del D.Lgs n. 82/2005

Alle Regioni ed alle Province
autonome di Trento e di Bolzano
Assessorati agricoltura

Loro Sedi

All' Agenzia per le erogazioni
Agricoltura – Organismo di
Coordinamento

Roma

All' Associazione nazionale dei
ConSORZI di difesa – Asnacodi

Roma

All' Ania – Associazione nazionale tra
le imprese di assicurazione

Roma

Sono pervenute ulteriori richieste di chiarimenti sulle disposizioni contenute nel piano assicurativo agricolo 2014 ed in particolare:

- 1) art. 3 comma 11: *Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui ai punti 2 e 3 (avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari, epizoozie), ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati relativi a diverse polizze per la medesima tipologia colturale o allevamento ricadente nello stesso territorio comunale.*

Al riguardo, fermo restando il principio di ridurre all'essenziale il numero dei certificati per assicurato/prodotto/comune ai fini di una gestione più snella e trasparente delle procedure, si fa presente che il divieto di stipulare più certificati è la declinazione nelle polizze collettive del divieto di stipulare polizze diverse per le singole (riferito a rischi diversi, in quanto non consentirebbe la verifica del rispetto della soglia di danno del 30%) per la stessa tipologia colturale o allevamento ricadente nello stesso territorio comunale, ferma restando la possibilità della coassicurazione.

Pertanto è possibile, nell'ambito della stessa polizza compilare, se necessario, più certificati qualora le righe a disposizione nello stesso siano insufficienti a contenere tutto il prodotto da assicurare.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Ex DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

A titolo esemplificativo se si prende il prodotto uva da vino, possono esserci differenti varietà che hanno rese e prezzi diversi e devono essere individuate e riportate in righe diverse dello stesso certificato; qualora le righe disponibili non fossero sufficienti, si deve utilizzare un ulteriore certificato.

Resta inteso che ai fini dell'obbligo per l'agricoltore di assicurare l'intera produzione per territorio comunale e del rispetto della soglia di danno del 30% per accedere ai risarcimenti, dovrà essere considerata l'intera produzione di uva da vino (a prescindere dalle diverse varietà coltivate) per territorio comunale.

Uva da vino

Con circolare 31 gennaio 2014 n. ACIU.2014.58, punto 6, Agea coordinamento ha stabilito che *il termine del 15 maggio fissato dal paragrafo 4.2 della circolare prot. ACIU.2010.202 del 17 marzo 2010 per la presentazione delle domande di aiuto riferite all'assicurazione del raccolto di cui all'art. 103 unvicies del Reg (CE) n. 1234/07 nell'ambito delle misure previste dal programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo è sostituito con il termine del 31 luglio di ciascun anno.*

Ai sensi dell'art. 6 del Piano assicurativo agricolo 2014, così come modificato dal successivo decreto 28 marzo 2014, il termine per la sottoscrizione delle polizze singole o dei certificati per le polizze collettive a copertura dei rischi agevolati sull'uva da vino è stato fissato al 30 aprile 2014.

L'art. 6 del decreto 20 aprile 2011 stabilisce che i dati di polizza necessari all'erogazione dell'aiuto devono essere informatizzati entro 45 giorni dalla stipula e comunque entro il 15 giugno dell'anno di riferimento della campagna assicurativa.

Considerate le difficoltà segnalate in passato da parte degli organismi pagatori per effettuare le istruttorie sulle richieste, stante la necessità di provvedere all'erogazione degli aiuti entro il termine del 15 ottobre dell'anno della campagna assicurativa, si ritiene opportuno procedere alla istruttoria preventiva delle polizze prima della presentazione della domanda, anche al fine di consentire agli agricoltori di risolvere eventuali anomalie e problematiche inerenti le polizze o i certificati prima della presentazione della domanda di aiuto.

Si ravvisa pertanto l'opportunità di provvedere all'informatizzazione ed alla trasmissione al Sian delle polizze agevolate a copertura dei rischi sull'uva da vino 2014 entro la data del 30 maggio p.v..

14



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Ex DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

A tal fine si invitano gli organismi collettivi di difesa ad informare i propri associati, raccogliendone i dati in tempo utile per rispettare il termine di cui sopra; allo stesso modo, si invita Agea coordinamento ad emanare le necessarie disposizioni per consentire agli Organismi pagatori ed ai centri di assistenza agricola di informare gli agricoltori assicurati, al fine di provvedere al caricamento dei dati sulle polizze singole entro lo stesso termine del 30 maggio.

Il Direttore Generale
Giuseppe Cacopardi